

Centro Internazionale Disordini Apprendimento Attenzione e Iperattivita'

Direttore Prof. Giuseppe A. Chiarenza

Sede: 20125 Milano - Via Edolo 46 - Tel. 026697487 - Cell.3487703089

STATUTO

Centro Internazionale dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività (CIDAAI)

TITOLO I° - Nome ed obiettivi

- **Art.1** E' costituito il Centro Internazionale dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività. In forma abbreviata sarà noto come CIDAAI.
- **Art.2** Il Centro Internazionale dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati, da qui in avanti denominato CIDAAI, è un'organizzazione scientifica senza fini di lucro.
- **Art.3** Il CIDAAI riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati ai problemi inerenti i disordini d'apprendimento, di attenzione e iperattività e dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati al fine di favorire il progresso della conoscenza di tali disordini e sviluppare mezzi atti ad alleviare gli effetti individuali e sociali.

Art.4 - Gli obiettivi del CIDAAI sono:

- 1. Diffondere a livello internazionale informazioni riguardanti la ricerca, la diagnosi e la terapia dei disturbi di apprendimento, di attenzione e d'iperattività compreso l'insegnamento e la formazione.
- 2. Stimolare e promuovere la ricerca e l'insegnamento.
- 3. La divulgazione, la discussione e la promozione di collaborazioni internazionale nel campo dei disordini sopracitati.

TITOLO II – FUNZIONI

Art.5 - Per raggiungere i suoi obiettivi, le funzioni del CIDAAI sono:

- 1. Promuovere la ricerca nel campo dei disordini di apprendimento, di attenzione, d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 2. Promuovere e sviluppare strumenti per migliorare la diagnosi e la terapia dei disordini di apprendimento, di attenzione, d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati, compresa la terapia con neurofeedback
- 3. Pubblicare e stampare libri ed articoli scientifici e divulgativi e tutte le pubblicazioni necessarie per la promozione della ricerca, lo studio, la diagnosi e la terapia dei disordini di

- apprendimento, di attenzione, d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 4. Organizzare e tenere seminari, congressi, workshop e campagne di sensibilizzazioni nel campo dei disordini di apprendimento, di attenzione, d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 5. Ampliare le proprie attività nell'ambito delle patologie NPI correlate, attivando interventi a carattere preventivo e sociale rivolti alla comunità.
- 6. Promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione della terapia con neurofeedback nei disordini di apprendimento, di attenzione, d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 7. Studiare e valutare i disturbi dell'attenzione in ambito lavorativo per le mansioni ad elevato rischio infortunistico per sé e per terzi, anche in presenza di *stress-lavoro correlato*, compreso l'uso di alcool, droghe e psicofarmaci al fine di certificarne l'idoneità lavorativa.
- 8. Prevedere e sviluppare attività di formazione anche nell'ambito della Medicina del Lavoro per la realizzazione del comma 7, art. 5.
- 9. Collaborare con discipline affini, comprese le scienze dell'area pedagogica, psicologica e sociale, al fine di promuovere in modo più efficace le finalità statutarie anche attraverso proposte più articolate di offerta rivolte alla famiglia e alla genitorialità, rispetto a quanto già previsto dallo statuto.
- 10. Assistere le istituzioni pubbliche e private fornendo informazioni, consiglio e assistenza nel campo dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 11. Stabilire e mantenere collaborazioni con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, e qualsiasi altra istituzione qualora giudicata appropriata.
- 12. Fornire informazioni sui disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati all'informazione pubblica attraverso l'uso di strumenti informatici, tecnologicamente avanzati e della carta stampata.
- 13. Sviluppare e mantenere rapporti con gli Istituti scolastici al fine di proporre interventi educativi finalizzati ed integrati ad educatori, insegnanti di sostegno e corpo docente.
- 14. Informare ed assistere gli Istituti scolastici e di riabilitazione presenti sul territorio con riferimento alla prevenzione dei disordini di apprendimento, di attenzione, d'iperattività e dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 15. Sviluppare e mantenere rapporti con i competenti organi nazionali e regionali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore dei pazienti con disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 16. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, l'Agenzia per i servizi Sanitari Regionali, la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM) e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private su aspetti sanitari e/o scientifici inerenti il settore dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 17. Promuovere e organizzare attività sociali finanziate attraverso contributi dei soci e/o enti pubblici nonché di soggetti privati.
- 18. Ricevere contributi, donazioni ed eventualmente provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari.
- 19. Realizzare materiale divulgativo per le famiglie.
- 20. Informare ed assistere i medici di base e i pediatri di base per una migliore conoscenza delle problematiche neurologiche, neuropsicologiche e psichiatriche dei disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- 21. Curare la raccolta e la destinazione di contributi per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.

TITOLO III° PATRIMONIO E RENDICONTO

Art.6 - Il patrimonio del CIDAAI è costituito:

- 1. dalle quote associative dei soci
- 2. dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà, ed in particolare delle elargizioni, lasciti e donazioni a suo favore.
- 3. Il Centro trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, da eredità, legati e donazioni, da contributi dell'Unione Europea; dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e di altri Enti o Istituzioni pubbliche; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.7 - Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le eventuali somme non utilizzate confluiranno in apposito fondo riserva del patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione di avanzi ai soci sotto qualsiasi forma. Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre; il primo esercizio si chiude al 31/12/2012. Alla fine di ogni anno il consiglio direttivo prepara il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione:

TITOLO IV° - SOCI

Art.8 – I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: i soci Fondatori sono soci del CIDAAI a vita, salvo recesso da parte del Socio medesimo; sono membri dell'assemblea generale dei Soci.
- **Soci Onorari**: i soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi sono alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, che hanno contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, nonché al progresso del CIDAAI. Non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci e non potranno ricoprire cariche sociali.
- c) Soci Ordinari: i soci Ordinari per essere ammessi dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dimostrando nel loro CV il loro interesse per i disordini di apprendimento, di attenzione e d'iperattività e disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia a loro correlati.
- d) Soci Sostenitori e Benemeriti: sono coloro che non si occupano direttamente del CIDAAI ma lo sostengono mediante liberi contributi di sostegno all'atto dell'adesione. Non hanno diritto di voto e non potranno ricoprire cariche sociali.

Art.10 - Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari.

- **Art.11 -** I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale. Le attività di volontariato sono prestate a titolo gratuito.
- **Art.12 -** Il CIDAAI garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali. Possono essere Soci le persone fisiche che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità del CIDAAI.

Art.13 - Si perde la qualità di Socio per dimissioni o per espulsione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14 - Gli organi del CIDAAI sono:

- L'Assemblea Generale dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I revisori dei conti
- Il collegio dei probiviri

TITOLO VI° - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.15 - L'Assemblea Generale è aperta alla partecipazione di tutti i Soci che hanno diritto di voto. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria ogni anno. Essa può essere convocata dal Presidente in via straordinaria quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli aventi diritto. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati almeno trenta giorni prima della sua convocazione, mediante e-mail o sms a tutti i Soci. Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea nomina un Segretario. L'Assemblea Generale dei soci è valida in prima convocazione se vi partecipa due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Art.16 - Le funzioni dell'Assemblea Generale sono: delibera il programma generale di attività del CIDAAI formulato dal Consiglio Direttivo; elegge il Consiglio Direttivo; delibera le modifiche dello Statuto e/o Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel Regolamento; approva la relazione di attività predisposta del Consiglio Direttivo; approva il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo; nomina il Consiglio Direttivo ed i Soci Onorari; ratifica gli atti del Consiglio Direttivo, su casi non previsti dallo Statuto e regolamento. Delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea Generale fissa annualmente l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci.

TITOLO VII°- CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 - Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci, restano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio sono inviati per e-mail, o sms ai Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria. La decadenza da Consigliere può avvenire per perdita della qualità di Socio, Dimissioni, Assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in assenza di legittimo impedimento ed espulsione. In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno 3 Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza.

Art.18 - Le funzioni del Consiglio Direttivo sono: Elegge tra i Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere. Formula ogni anno il programma quinquennale ed il programma generale di attività annuale del CIDAAI, per l'approvazione all'Assemblea Generale, e ne cura l'attuazione.

TITOLO VIII° - PRESIDENTE

Art.19 - Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza del CIDAAI e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea Generale e vigila affinché siano osservate le norme statutarie. Sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'associazione. In caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo al consiglio direttivo tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo, è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO IX° IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20- I collegio è composto da due revisori nominati dall'Assemblea generale dei soci, di cui uno effettivo ed uno supplente. Essi hanno il compito di vigilare sulla gestione del patrimonio dell'Associazione e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

TITOLO X° I PROBIVIRI

Art.21- Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi eletti dall'assemblea dei soci. I Probiviri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. E' compito del Collegio dei Probiviri esprimere al Consiglio Direttivo il proprio parere su argomenti dallo stesso sottoposto, in particolare su espulsione di Soci.

TITOLO XI° - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.22 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO XII° SCIOGLIMENTO

Art.23 - Lo scioglimento del CIDAAI è deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Soci previo aver verificato l'esistenza di condizioni che non permettano più la continuità dell'attività sociale. L'assemblea dei soci, accertate le condizioni di scioglimenti, provvederà alle nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio netto, risultante dal pagamento dei debiti e dall'estinzione delle passività. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio netto ad altra Associazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità.